

## VERBALE DI ACCORDO

ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18  
per la richiesta del trattamento di Cassa integrazione in deroga

Il giorno 11 del mese di Giugno dell'anno 2020 si sono confrontati con modalità telematica:

TRA

BLUVACANZE S.p.A., con sede legale in Milano, Piazzale Lotto 2, in persona del Direttore Risorse Umane e Procuratore dr. Gabriele Querelante,

E

la FILCAMS Cgil nazionale in persona del sig. Luca de Zolt, la FISASCAT Cisl nazionale in persona della Sig.ra Elena Vannelli, la UILTUCS nazionale in persona del sig. Antonio Vargiu, e altresì presente una delegazione composta dalla rappresentanza sindacale aziendale e dalle OO.SS. territoriali

### Premesso che

- 1) per effetto delle ordinanze emanate dal Ministero della salute d'intesa con le regioni nell'ambito dei provvedimenti assunti con i D.L. n. 6 e n. 9 del 2020 e dei successivi D.P.C.M. contenenti misure straordinarie di profilassi finalizzate al contenimento dell'epidemia COVID-19 l'azienda ha subito un drastico calo dell'attività che ne pregiudica la prosecuzione stessa;
- 2) l'azienda ha attivato in data 01/04/2020 un accordo di di Cassa integrazione guadagni in deroga ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 18/2020 e dell'art. 2 D.I. del 24/3/2020, della durata di 9 settimane, per il proprio personale a fronte della sospensione/riduzione dell'attività lavorativa dovuta all'emergenza sanitaria in corso,
- 3) Ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.I. del 24/3/2020, qualora la crisi coinvolga più unità produttive del medesimo datore di lavoro site in 5 o più Regioni e Province autonome sul territorio nazionale, ai fini del coordinamento delle relative procedure, il trattamento di Cassa integrazione salariale in deroga è riconosciuto dal Ministero del lavoro per conto delle Regioni interessate.
- 4) le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare in seguito a tale evento, che ha determinato:

- un drastico calo della clientela nel periodo \_\_\_\_\_ con la conseguente diminuzione del fatturato stimata nel \_\_\_\_\_ %
- sospensione dell'attività per diminuzione di prenotazione viaggi e di organizzazione di eventi;
- numerose disdette di eventi già programmati per il periodo \_\_\_\_\_
- a seguito dei provvedimenti assunti dalle autorità competenti è stata disposta la chiusura la pubblico dell'attività;
- altri effetti (indicare quali)

*J.M.*


*AV*

*Querelante*  
*[Signature]*

- 5) Le predette conseguenze economiche negative rendono indifferibile la riduzione temporanea dell'attività lavorativa (anche fino a zero ore) per tutto il personale occupato, pari a **155** indicato nell'allegato (All. 1), per il periodo dal **3/06/2020** per le successive 9 settimane nelle unità produttive delle Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto, Trentino, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Sicilia.

**Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:**


- a) le premesse formano parte integrante del presente accordo;
- b) la riduzione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile né all'azienda né ai lavoratori; si ritiene, quindi, necessario ricorrere alla Cassa integrazione in deroga (CIGD) ai sensi dell'art.22 del decreto-legge 18 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dall'art.70 del decreto-legge n.34 del 19 maggio 2020, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- c) le Parti concordano sulla richiesta di intervento della Cassa integrazione in deroga (CIGD) con sospensione fino a zero ore, in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando, compatibilmente con le esigenze tecniche aziendali quali disponibilità di computer portatili e salvaguardia della sicurezza informatica, l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili, per n. **155** lavoratori operanti presso le unità produttive, come indicato in allegato, nel periodo indicato al punto 5).
- d) le Parti inoltre convengono che il periodo di sospensione fino a zero ore possa essere ulteriormente prorogato in base a specifici provvedimenti che verranno emanati. In tal caso l'azienda informerà preventivamente le OO.SS. che sottoscrivono il presente accordo ai fini di attivare il confronto previsto dalla normativa;
- e) l'azienda attiverà il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie per richiedere il trattamento di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori per il periodo concordato;
- f) La maturazione degli Istituti 13<sup>^</sup>,14<sup>^</sup>, ferie e ROL sarà ridotta in funzione delle ore di sospensione effettuate da ciascun lavoratore.
- g) Le OO.SS. hanno chiesto che l'azienda anticipi il trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze di paga. L'azienda ha dichiarato di non essere in grado di accogliere tale richiesta pertanto l'erogazione del trattamento di Cassa Integrazione in Deroga sarà a carico dell'INPS tramite le modalità di «pagamento diretto» di cui all'art. 22 co. 6 d.l. 18/2020. La Società si attiverà per inviare i dati necessari per l'anticipazione a carico INPS del 40% degli importi di CIGD-Covid19 come previsto dall'art. 22 quater co. 4 d.l. 18/2020 (in seguito alle modifiche di cui al d.l. 34/2020).
- h) si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale;
- i) Ai fini del riconoscimento del trattamento di integrazione salariale non costituisce condizione preclusiva il previo smaltimento di ferie, congedi e permessi retribuiti maturati.



- j) L'azienda, al fine di garantire, anche se solo in parte, la retribuzione dei lavoratori, riconoscerà un anticipo netto di 13a ad integrazione della retribuzione netta eventualmente percepita, fino a concorrenza di € 150 per il mese di maggio ed € 200 per il mese di giugno e luglio.  
I lavoratori e le lavoratrici che non intendono avvalersi di tale prestito scriveranno a personale@bluvacanze.it entro e non oltre il 30 giugno 2020.
- k) Le parti si impegnano a monitorare costantemente la situazione finanziaria dell'azienda e le esigenze dei lavoratori per individuare possibili soluzioni di maggior favore per questi ultimi rispetto a quelle attualmente preventivabili, in particolare per i lavoratori eventualmente sospesi a zero ore.
- l) Le parti si incontreranno periodicamente anche territorialmente per monitorare l'andamento aziendale e le modalità di utilizzo della cassa integrazione in deroga.

Milano, lì 24/06/2020

  
Filcams CGIL  
Fisascat CISL  
  
Uiltucs UIL  
  
*Antonio Vargiu*

Bluvacanze SpA  


**Allegato 1**

Elenco sedi con numeri dipendenti

**Allegato 2**

Elenco dipendenti